

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23806/2011 proposto da:

SAN MARCO SPA (OMISSIS) in persona del Direttore Generale nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni per i Comuni di Cusago (MI), Pontremoli (MS) e Zelo Buon Persico (LO), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato BORIONI Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IONATA LORENZO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

UNILEVER ITALY HOLDINGS SRL;

- intimata -

avverso la sentenza n. 22/49/2011 della Commissione Tributaria Regionale di MILANO del 16.12.2010, depositata il 17/02/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO; udito per la ricorrente l'Avvocato Paolo Borioni che si riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione scritta.

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

"La società San Marco spa - concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per i comuni di Cusago, Pontremoli e Zelo Buon Persico - ricorre contro la società Unilever Italy Holdings srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente avverso tre atti di accertamento concernenti l'imposta dovuta ai suddetti comuni per l'esposizione di messaggi pubblicitari riportanti il logo Algida esposti su ombrelloni, tavoli e sedie.

Il giudice territoriale, rettificando sul punto i conteggi operati negli avvisi di accertamento, ha ritenuto applicabile alla fattispecie, ai fini della determinazione della superficie imponibile, il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 5, che recita: i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, gli effetti del calcolo della superficie imponibile, con un unico mezzo pubblicitario.

Il ricorso si articola in due mezzi: con il primo, riferito all'art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 5, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa applicando tale disposizione nella ipotesi in cui mezzi pubblicitari siano esposti su oggetti diversi dotati di autonomia funzionale e

separatamente amovibili; con il secondo mezzo, riferito all'art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia l'insufficienza della motivazione.

Il primo mezzo di ricorso va disatteso in quanto la sentenza gravata non si fonda su un'interpretazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 5, difforme da quella indicata da questa Corte, che, con la sentenza 23567/09, ha già avuto occasione di chiarire che la suddetta disposizione considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza; ma si fonda sull'apprezzamento di fatto, censurabile solo con il mezzo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, dell'esistenza della connessione, prevista dalla lettera del testo normativo, tra mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo.

Il secondo mezzo è pur esso infondato, perchè la ricorrente non indica alcun fatto decisivo e controverso il cui esame, trascurato dal giudice di merito, avrebbe condotto a diversi esiti decisionali, ma si limita ad una generica censura di insufficienza e di apoditticità della motivazione; la quale ultima, invece, è intrinsecamente idonea a dar conto del convincimento del giudice (si veda il penultimo capoverso della terza pagina della sentenza: nel caso in esame i mezzi pubblicitari, che riportano tutti il logo Algida, sono esposti in connessione tra loro (un ombrellone fissato ad un tavolo con quattro sedie attorno o a volte un solo tavolo con sedie) e riportino il medesimo messaggio pubblicitario di identico contenuto, riferibile allo stesso soggetto).

Si propone il rigetto del ricorso..";

che la contribuente non è costituita;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente;

che non sono state depositate memorie difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide la proposta del relatore.

Riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va respinto.

Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di attività difensiva dell'Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2013